

Codice A1618A

D.D. 17 luglio 2024, n. 570

**R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989. Diffida a presentare istanza al mantenimento di opere eseguite in assenza di autorizzazione in comune di Silvano D'Orba Loc. La Pieve. Soggetto trasgressore: Pesce Federico titolare dell'azienda agricola omonima.**



**ATTO DD 570/A1618A/2024**

**DEL 17/07/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989. Diffida a presentare istanza al mantenimento di opere eseguite in assenza di autorizzazione in comune di Silvano D'Orba Loc. La Pieve. Soggetto trasgressore: Pesce Federico titolare dell'azienda agricola omonima.

Con nota del 29.03.2024 il Nucleo Carabinieri Forestale di Ovada, richiedeva informazioni in merito a lavori di trasformazione d'uso del suolo eseguiti in Comune di Silvano D'Orba loc. La Pieve in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 da parte dell'azienda agricola Pesce Federico sui mappali identificati al fg. 9 n. 405, 176, 178.

Il Settore dava quindi riscontro informando che non erano presenti agli atti dell'ufficio istanze autorizzate relative al soggetto individuato.

In conseguenza dell'informativa di cui sopra in data 23 maggio 2024 personale di questo Settore, previa verifica delle banche dati informative e geografiche in possesso, congiuntamente a personale del Comune di Silvano d'Orba e del Nucleo Carabinieri Forestale di Ovada eseguiva un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi a seguito del quale si accertavano l'esecuzione dei seguenti lavori:

- modifica dello stato dei luoghi e cambio di destinazione d'uso da bosco a vigneto mediante taglio e sradicamento di superfici boscate che hanno interessato i seguenti mappali del Foglio 9: 176, 178, 179, 405 per una superficie indicativa di circa 16.000 mq.

Si riscontrava inoltre:

- la coltivazione a vigneto anche sui mappali 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273 che dalla consultazione delle banche dati informative geografiche storiche risultavano precedentemente boscate e nel corso degli anni gradualmente trasformate a vigneto;  
- presenza di rosione diffuso e concentrata su alcune aree a maggior pendenza ed erosione del fondo e delle sponde del rio recettore delle acque di scolo del versante interessato.

Di detta attività si dava riscontro con specifico verbale di sopralluogo;

Le opere sono state eseguite in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della l. r. 45/1989, in quanto l'area interessata ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 ed inoltre in assenza di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e di concessione edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 "T.U. per l'edilizia";

Considerato che i sopradescritti lavori:

- sono stati realizzati in assenza di titolo autorizzativo di cui alla l.r. 45/1989 e che quindi occorre provvedere ad una valutazione della compatibilità delle opere stesse con l'equilibrio idrogeologico locale;
- hanno comportato la trasformazione di superficie boscata vincolata ai sensi dell'art. 142 lt g) del D. Lgs 42/2004 e vietata ai sensi dell'art. 19 delle l.r. 4/2009;
- hanno determinato fenomeni di erosione diffusa e concentrata sull'area interessata che potenzialmente possono aggravarsi nel corso del tempo con pregiudizio alla stabilità del versante;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 7, 24,25 26 il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- la l.r. n. 45/1989;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- gli artt. 19 e 36 della l.r. n. 4/2009;
- il D.lgs n. 34/2018;
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB;
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021;
- l'art. 17 della LR n. 23/2008 e s.m.i.;

*determina*

- di diffidare, per le motivazioni citate in premessa, il sig. Pesce Federico, nato a (omissis) il (omissis), residente in (omissis), via (omissis), in qualità di titolare dell'azienda agricola omonima affinché provveda:

a) a presentare entro gg 60 (sessanta) dalla notifica del presente provvedimento al Settore Tecnico regionale Piemonte Sud istanza di autorizzazione al mantenimento di opere eseguite in assenza di autorizzazione secondo quanto previsto al punto 9 della Circolare PGR 3/AMB del 31.08.2018, con relativa documentazione progettuale, prevista dalla normativa al fine di regolarizzare, se ritenute compatibili con l'equilibrio idrogeologico locale, le opere realizzate in assenza di autorizzazione. Se le suddette opere risultano incompatibili con l'assetto idrogeologico, l'autorizzazione viene negata, con obbligo per il trasgressore di eseguire i lavori di ripristino prescritti nello stesso provvedimento;

- di avvisare che, in caso di inadempimento a quanto previsto nella lettera a) ovvero nel caso in cui l'autorizzazione non possa essere rilasciata e quindi l'intervento sia insanabile, si provvederà ad emettere ordinanza di rimessa in pristino dello stato di luoghi;

- di avvisare inoltre che, in caso di inadempimento di quanto specificato nei precedenti capoversi, si provvederà a trasmettere denuncia all'Autorità Giudiziaria ravvisandosi l'ipotesi prevista dell'art.650 c.p.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. G (area boscata).

È fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatte salve ulteriori violazioni di norme statali e regionali vigenti.

Il presente provvedimento viene inoltre trasmesso:

- al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria
- al Sig. Sindaco del Comune di Silvano d'Orba;
- al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria e Asti;
- al Nucleo Carabinieri Forestale di Ovada;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo